

# **TI\_GERICHTE 14.2021.109 vom 17. Februar 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-02-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2021.109](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2021.109)

FR: TI\_GERICHTE 14.2021.109 du 17 février 2022

IT: TI\_GERICHTE 14.2021.109 del 17 febbraio 2022

## **Regeste**

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di locazione. Indennizzo per restituzione tardiva. Responsabilità per il pagamento dell'IVA dovuta per la restituzione dei beni locati alla sede della locatrice in Italia

## **Erwägungen**

### **E. 3**

Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato dapprima che l'escussa non ha contravvenuto agli obblighi derivanti dal contratto iniziale, siccome ha pagato il canone di € 4'000.– pattuito e l'obbligo di restituire i riscaldatori il 21 febbraio 2020 è stato superato dalla proroga convenuta fino al 4 marzo 2020. Secondo il primo giudice, dal contratto iniziale la RI 1 non può dunque far discendere alcuna pretesa, mentre per quanto attiene all'accordo di proroga egli ha lasciato in sospeso la questione di sapere se esso, pur non espressamente indicato nel precetto esecutivo, potesse essere preso in considerazione per il rigetto, perché ha ritenuto di poter respingere l'istanza per altri motivi. Infatti, pur ammettendo implicitamente che i riscaldatori non sono stati riconsegnati entro il termine prorogato, il Pretore ha considerato che l'accordo di proroga non vale come riconoscimento di debito per l'indennizzo preteso dall'escutente, in quanto non indica l'importo del canone di locazione e non permette perciò di determinare la somma posta in esecuzione. A una diversa conclusione non si poteva giungere neppure sulla scorta del titolo dell'accordo di proroga ("1 a proroga completa contratto di locazione n° 080N") né del sottotitolo ("riferimento contratto n° 015N del 13/01/2020"). A mente del Pretore, "stante il carattere completo del nuovo testo" tali titoli non consentivano di applicare all'accordo di proroga il canone previsto dal contratto senza uno sforzo interpretativo che andasse oltre a quello possibile in sede di rigetto. In definitiva, constatata l'assenza di un titolo di rigetto, il Pretore ha respinto l'istanza, esimendosi così dall'esaminare le altre allegazioni delle parti.

### **E. 4**

Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF l'atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall'escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all'escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

#### **E. 4.1**

Nella fattispecie, la RI 1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione per la somma posta in esecuzione, pari al nolo di € 4'000.– mensili dovuto per il periodo dal

#### **E. 4.2**

Il contratto iniziale costituisce all'evidenza un valido riconoscimento di debito per la somma posta in esecuzione, non essendo contestato che la convenuta non ha (tuttora) restituito i riscaldatori. Il Pretore ha invero considerato che l'accordo di proroga si era "sostituito" al contratto iniziale, ma – come da lui del resto osservato – l'istante non ha invocato tale accordo quale titolo di rigetto. Non spettava al primo giudice rilevare d'ufficio la modifica del contratto iniziale, la quale era semmai un'eccezione suscettibile d'infirmare il titolo fatto valere dall'istante (giusta l'art. 82 cpv. 2 LEF), che incombeva all'escussa sollevare e rendere verosimile (sotto consid. 5), per tacere del fatto che in prima sede la convenuta non ha sostenuto che l'accordo di proroga aveva rimpiazzato il contratto iniziale, ma solo che l'aveva prorogato a titolo gratuito fino al 5 marzo 2020 (v. sotto consid. 5.1 e osservazioni all'istanza).

#### **E. 4.3**

Nelle osservazioni al reclamo, l'CO 1 ribadisce che il mancato pagamento dell'IVA italiana per la reimportazione dei generatori in Italia costituirebbe un inadempimento contrattuale da parte della reclamante e sostiene, per la prima volta, che siffatto obbligo di pagamento s'inserisce in un rapporto di scambio reciproco giusta l'art. 82 CO, di modo che, secondo la giurisprudenza in materia di contratti bilaterali (DTF 145 III 20 segg.; sentenza della CEF 14.2017.73 del 22 dicembre 2017, RtiD 2018 II 823 segg. n. 42c), il contratto di locazione non sarebbe un titolo di rigetto provvisorio nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF, non avendo l'istante dimostrato di aver eseguito le proprie prestazioni. Orbene, l'allegazione della reciprocità è nuova e pertanto inammissibile (sopra consid. 1.2). A fronte della contestazione dell'istante in merito alla propria responsabilità quanto al pagamento dell'IVA, sarebbe del resto spettato alla convenuta rendere verosimile che le prestazioni delle parti si trovano in un rapporto di reciprocità (citata 14.2017.73 consid. 5.6/b) e quindi che a monte il preteso obbligo dell'istante esiste ed è esigibile. Solo una volta accertato tale obbligo potrebbe entrare in considerazione l'eccezione dilatoria dell'art. 82 CO, la cui applicabilità è del resto discutibile nel caso concreto, poiché al contratto di locazione pare applicabile il diritto italiano (art. 117 cpv. 3 lett. b LDIP, con la precisazione per cui in assenza di una regolamentazione internazionale il giudice svizzero applica il proprio diritto dei conflitti di legge: art. 1 cpv. 1 lett. b LDIP). La questione si confonde quindi con quella di sapere se l'escussa poteva validamente rifiutare la restituzione finché l'istante non avesse anticipato l'IVA italiana. Trattandosi di un'eccezione a norma dell'art. 82 cpv. 2 LEF, l'escussa la doveva rendere verosimile (Weber in: Berner Kommentar, vol. VI/1/4, 2 a ed. 2005, n. 133 ad art. 82 CO; Schraner in: Zürcher Kommentar, vol. V/1/e, 3 a ed. 1991, n. 100 ad art. 82 CO; sotto consid. 5).

#### **E. 4.4**

La decisione impugnata è pertanto giuridicamente errata laddove nega l'esistenza di un titolo di rigetto. Andrebbe annullata e la causa rinviata al Pretore per nuovo giudizio (anche) sulle eccezioni sollevate dall'escussa (e ribadite nelle osservazioni al reclamo), ma siccome la causa è matura per il giudizio e la reclamante postula (solo) la riforma della sentenza impugnata, motivi di economia processuale richiedono che la Camera statuisca essa stessa anche su tali eccezioni (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

#### **E. 5**

A norma dell'art. 82 cpv. 2 LEF, all'escusso incombe l'onere di rendere verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii).

Esse non solo devono essere espone in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi ( Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 23 consid. 4.1.2).

### **E. 5.1**

Nel caso in esame, la convenuta ha eccepito in prima sede di non aver ancora restituito i generatori di aria calda perché l'istante non aveva adempiuto al proprio obbligo di pagare l'IVA italiana per la loro reimportazione in Italia, secondo quanto stabilito con l'e-mail 29 gennaio della PI 1. Ha precisato di aver pagato il saldo del prezzo di locazione iniziale, di € 1'000.–, che copriva anche il periodo successivo fino alla scadenza prorogata del 5 marzo 2020.

### **E. 5.2**

Le parti convengono effettivamente che in seguito al dichiararsi della pandemia il contratto di locazione è stato prorogato gratuita-mente fino al 5 marzo 2020 (osservazioni ad n. 8/9 e replica ad n. 23). Del resto, l'istante chiede un indennizzo solo per il periodo successivo fino al 5 dicembre 2020. La censura della convenuta relativa alla tardiva consegna dei generatori, il 29 gennaio anziché il 20, è quindi senza oggetto. Non ne trae d'altronde alcuna conseguenza.

### **E. 5.3**

Dall'e-mail del 29 gennaio 2020, con cui la PI 1 informa l'istante che al rientro della merce in Italia “dovrete pagare l'iva all'importazione” (doc. 5 a tergo), non si può reputare verosimile che l'obbligo di assolvere tale onere fosse a carico della re-clamante. A parte il fatto che l'uso della seconda persona plurale (“dovrete”) potrebbe anche riferirsi a entrambe le parti contrattuali, la PI 1 non era parte del contratto di locazione, al quale del resto non si riferisce a sostegno della sua informazione. Appare invece più attendibile la tesi della reclamante, secondo cui l'obbligo di pagare l'IVA italiana gravava contrattualmente sulla convenuta in base al punto n. 13 delle condizioni generali del contratto di locazione (e dell'accordo di proroga), in virtù del quale i beni locati le andavano restituiti dalla conduttrice “a sua cura e spese” [...] presso il luogo indicato nella tabella a pag. 1” del presente contratto, ovvero “franco nostro magazzino” in via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (BS) (doc. C e D, pag. 1 alla voce “Resa”).

### **E. 5.4**

Tuttavia, nelle osservazioni all'istanza (ad n. 38/39) la convenuta ha rilevato a ragione che l'istante aveva ammesso di dover pagare l'IVA italiana alla riconsegna nell'e-mail del 13 marzo 2020, in cui il suo legale aveva invitato la convenuta a pagare immantinentemente il saldo del prezzo di locazione, di € 1'000.–, “di modo da consentire a RI 1 di poter provvedere alla liquidazione dell'IVA a favore dell'Agenzia delle Dogane” (doc. 8 a tergo in alto e osservazioni ad n. 10 pag. 7; v. anche osservazioni al reclamo, ad 38/39). Nella sua replica spontanea l'istante non si è determinato al riguardo (v. in particolare il n. 29) né ha contestato l'avvenuto pagamento del saldo di € 1'000.– (del resto non fa più valere alcuna pretesa per il periodo antecedente il 5 marzo 2020). Ne segue che, a prima vista, l'istante avrebbe dovuto saldare l'IVA italiana come promesso. Ed è innegabile che ciò era una delle condizioni perché la merce potesse essere reimportata in Italia e consegnata all'istante. Si potrebbe certo discutere se l'inadempimento dell'istante sia sufficiente a giustificare la

mancata restituzione dei beni locati, non trattandosi di un ostacolo insormontabile (la conduttrice avrebbe potuto pagare l’IVA e farsela rimborsare dalla locatrice). La questione andrà però semmai analizzata approfonditamente e risolta nella causa di merito che dovesse promuovere l’istante (v. sopra consid. 2). A un esame sommario di semplice verosimiglianza, pare comunque dubbio che l’istante possa esigere il pagamento di un’indennità per una pretesa violazione contrattuale di cui sembra (perlomeno in parte) responsabile. Contrariamente a quanto allegato dalla reclamante (ad n. 39, terzo paragrafo), l’CO 1 non doveva infatti provare di non dover alcun indennizzo, bensì solo renderlo verosimile (art. 82 cpv. 2 LEF; Veuillet, op. cit., n. 103 ad art. 82). Ancorché per un altro motivo, la decisione impugnata merita conferma.

#### **E. 6**

La RI 1 rimprovera invece a ragione al Pretore di aver fissato le spese processuali sopra il massimo legale. In effetti, l’art. 48 cpv. 1 dell’ Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF, RS 281.35) prescrive una tassa massima di fr. 500.– per le cause a procedura sommaria previste dalla LEF (com’è quella di rigetto dell’opposizione) il cui valore litigioso sia compreso tra fr. 10'000.– e fr. 100'000.– come nella fattispecie (sotto consid. 7). Tranne nei casi definiti esaustivamente dall’OTLEF, la tassa è stabilita esclusivamente secondo il criterio del valore litigioso (cfr. Eugster in: Gebührenverordnung, Kurzkommentar, 2008, n. 3 ad art. 48 OTLEF); l’impegno lavorativo e la difficoltà della causa entrano in considerazione solo per temperare la tassa all’interno del quadro legale di riferimento. Del resto, il Pretore non ha motivato la sua decisione di fissare la tassa sopra il massimo di legge – come sarebbe stato il suo obbligo (cfr. Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 a ed. 2018, n. 4 ad art. 104 CPC e i riferimenti) – la quale pare piuttosto il frutto di un’inavvertenza. Tenuto conto della relativa complessità della causa e del dispendio di tempo importante che comporta già solo la lettura dei numerosi e corposi allegati delle parti, un’indennità di fr. 400.– appare adeguata.

#### **E. 7**

Le spese processuali del presente giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar ( RL 178.310 ) per il rinvio del l’art. 96 CPC , seguono la soccombenza pressoché totale della reclamante (art. 106 cpv. 2 CPC).

#### **E. 8**

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 38'941.05, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato: 2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– sono poste a carico dell’istante. Essa rifonderà alla convenuta fr. 500.– per ripetibili. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà all’CO 1 fr. 1'800.– per ripetibili. 3. Notificazione a: – avv. PA 1, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. PA 2, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72

cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.